



Ordinanze e Provvedimenti

Deloitte Legal – Coronavirus Legal Tips

Deloitte Legal | 7 maggio 2020

Ordinanze e Provvedimenti

A seguito della **dichiarazione dello stato di emergenza** per la durata di **sei mesi**, avvenuto con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, numerosi provvedimenti, di natura sia legislativa che regolamentare, sono stati emanati dal Governo e dagli Enti Territoriali italiani allo scopo di **contrastare e contenere il diffondersi del virus causa del COVID-19**.

Ad oggi, il quadro legislativo nazionale è dato dal **Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020**, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il quale ha previsto che su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate una o più misure espressamente indicate dal Decreto stesso.

Le principali di tali misure consistono in:

- a) **limitazione della circolazione delle persone**, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;
- b) **limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale**;
- c) applicazione della misura della **quarantena precauzionale** ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate al di fuori del territorio italiano;
- d) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus;
- e) limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- f) **limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura**, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso;
- g) sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto;
- h) **chiusura di cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione**;
- i) sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza;
- j) **limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli stessi luoghi**;
- k) limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico;
- l) possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico locale;
- m) sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti

- privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza;
- n) **limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio**, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
 - o) **limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti**, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;
 - p) **limitazione o sospensione di altre attività d'impresa o professionali**, anche ove comportanti l'esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;
 - q) **limitazione allo svolgimento di fiere e mercati**, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità;
 - r) predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente;
 - s) previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale.

In attuazione del citato Decreto Legge è stato emanato **il DPCM 26 aprile 2020, le cui disposizioni producono effetto dal 04 maggio 2020**, privando di effetti il precedente DPCM 10 aprile 2020, **e sono efficaci fino al 17 maggio 2020**.

In particolare, il Governo, con il DPCM del 26 aprile 2020, ha aggiornato le misure per il contenimento del contagio precedentemente adottate, dando avvio alla cosiddetta "**Fase 2**". Le principali di tali misure sono di seguito riportate.

Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale (Art. 1):

- a) **sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute** e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti **purché** venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e **vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie**; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; **è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza**;
- b) è fatto **divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora** per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
- c) **sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico**, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d'esempio, feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entità, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;

- d) **sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura** di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- e) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
- f) **sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1¹**, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- g) **sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)**, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. **Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio** nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, **nonché la ristorazione con asporto** fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
- h) **sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2²**;
- i) gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. **Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5³**;
- j) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;

¹ **Commercio al dettaglio:** Ipermercati; Supermercati; Discount di alimentari; Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari; Commercio al dettaglio di prodotti surgelati; Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici; Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2); Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati; Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4); Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico; Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari; Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione; Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici; Farmacie; Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica; Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati; Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale; Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici; Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia; Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento; Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini; Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet; Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione; Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono; Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici; Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria; Commercio al dettaglio di libri; Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati; Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti.

² **Servizi per la persona:** Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia; Attività delle lavanderie industriali; Altre lavanderie, tintorie; Servizi di pompe funebri e attività connesse.

³ **Misure per gli esercizi commerciali:** 1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale; 2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura; 3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria; 4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento; 5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale; 6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande; 7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità: a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie; b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori; c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita; 8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

- k) fermo restando quanto previsto dall'art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i datori di lavoro pubblici, **la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato**, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.

Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali (Art. 2):

- a) **Sull'intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3⁴.**
L'elenco dei codici di cui all'allegato 3 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
- b) **Le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente articolo possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.**
- c) Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 per i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, nonché per i servizi che riguardano l'istruzione.
- d) **È sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza.**

⁴ **Codici ATECO e relativa descrizione:** 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi; 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali; 03 Pesca e acquacoltura; 05 Estrazione di carbone (esclusa torba); 06 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale; 07 Estrazione di minerali metalliferi; 08 Estrazione di altri minerali da cave e miniere; 09 Attività dei servizi di supporto all'estrazione; 10 Industrie alimentari; 11 Industria delle bevande; 12 Industria del tabacco; 13 Industrie tessili; 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia; 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili; 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio; 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta; 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati; 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio; 20 Fabbricazione di prodotti chimici; 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici; 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche; 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi; 24 Metallurgia; 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature); 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi; 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche; 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca; 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi; 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto; 31 Fabbricazione di mobili; 32 Altre industrie manifatturiere; 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature; 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata; 36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua; 37 Gestione delle reti fognarie; 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali; 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti; 41 Costruzione di edifici; 42 Ingegneria civile; 43 Lavori di costruzione specializzati; 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli; 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli); 49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte; 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua; 51 Trasporto aereo; 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti; 53 Servizi postali e attività di corriere; 55 Alberghi e strutture simili; 58 Attività editoriali; 59 Attività di produzione, post-produzione e distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, registrazioni musicali e sonore; 60 Attività di programmazione e trasmissione; 61 Telecomunicazioni; 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse; 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici; 64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione); 65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie); 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative; 68 Attività immobiliari; 69 attività legali e contabilità; 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale; 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche; 72 Ricerca scientifica e sviluppo; 73 Pubblicità e ricerche di mercato; 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche; 75 Servizi veterinari; 78 Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale; 80 Servizi di vigilanza e investigazione; 81.2 Attività di pulizia e disinfestazione; 81.3 Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole); 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese; 84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria; 85 Istruzione; 86 Assistenza sanitaria; 87 Servizi di assistenza sociale residenziale; 88 Assistenza sociale non residenziale; 94 Attività di organizzazioni associative; 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale

- e) Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 6, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 7, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 8. **La mancata attuazione dei protocolli che non assicurano adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.**
- f) Le imprese, le cui attività dovessero essere sospese per effetto delle modifiche di cui all'allegato 3, ovvero per qualunque altra causa, completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dall'adozione del decreto di modifica o comunque dal provvedimento che determina la sospensione.
- g) **Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.**

Quanto al sistema sanzionatorio, per chi viola le misure di contenimento dell'epidemia si prevede una **sanzione amministrativa in denaro (da 400 a 3.000 euro)**. Se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni possono arrivare **fino a 4.000 euro**. In aggiunta, nel caso di violazione delle misure di contenimento previste per pubblici esercizi, attività sportive, ludiche o di intrattenimento, attività di impresa o professionali e commerciali, può essere imposta la **immediata sospensione dell'attività fino a 30 giorni. In caso di reiterazione le sanzioni pecuniarie sono raddoppiate (quindi da 800 a 6000 euro oppure 8.000 euro se commesse mediante l'utilizzo di un veicolo), mentre quella accessoria è applicata nella misura massima.**

A seguito della emanazione della regolamentazione di emergenza numerosi interrogativi sono sorti per cittadini ed imprese. A tali domande, il Governo ha provato a rispondere tramite una pagina internet di FAQ reperibile al seguente link <http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/14278>, cui ora è stata affiancata una pagina di FAQ specifica per la Fase 2, consultabile al seguente link <http://www.governo.it/it/faq-fasedue>.

Ad esempio, è stato chiarito che **le attività commerciali che vendono generi alimentari o beni di prima necessità e che quindi rimangono aperte, non possono consentire ai clienti l'acquisto anche di beni diversi come, ad esempio, abbigliamento, calzature, articoli sportivi, articoli di cancelleria, giocattoli**, in quanto non è consentita la vendita di prodotti diversi rispetto a quelli elencati nelle categorie merceologiche espressamente indicate. Pertanto, il responsabile di ogni attività commerciale, comunque denominata (ipermercato, supermercato, discount, minimercato, altri esercizi non specializzati di alimentari vari), può esercitare esclusivamente l'attività di vendita dei predetti generi alimentari o di prima necessità ed è, comunque, tenuto a **organizzare gli spazi in modo da precludere ai clienti l'accesso a scaffali o corsie in cui siano esposti beni diversi dai predetti. Nel caso in cui ciò non sia possibile, devono essere rimossi dagli scaffali i**

prodotti la cui vendita non è consentita. Tale regola vale per qualunque giorno di apertura, feriale, prefestivo o festivo. Analogamente, è stato precisato che le attività commerciali che vendono **articoli di abbigliamento sia per adulti che per bambini** possono essere riaperte ma possono vendere solo vestiti per bambini e neonati (a tal riguardo, è stato anche chiarito che la categoria merceologica dei "vestiti per bambini e neonati" è da intendersi come quella più generale di "abbigliamento per bambini e neonati" e ricomprende quindi anche **le calzature**) tenendo invece chiusi i reparti di abbigliamento per adulti.

Ancora, è stato specificato che non c'è più la differenza tra giorni feriali, prefestivi e festivi, né quella tra strutture di vendita a seconda delle dimensioni. Pertanto, **anche i supermercati e gli ipermercati presenti nei centri commerciali, così come tutti gli altri esercizi commerciali, possono essere aperti tutti i giorni, ma comunque sempre limitatamente alla vendita di prodotti espressamente individuati.** Per quanto riguarda i mercati, sia all'aperto sia coperti, in essi può essere svolta soltanto l'attività di vendita di generi alimentari, nonché di ogni prodotto agricolo.

Non solo, è stato specificato che:

1. Le concessionarie di autoveicoli potranno riaprire il 4 maggio, atteso che l'allegato 3 del DPCM prevede espressamente che, dal 4 maggio, potrà riprendere l'attività del codice ateco 45 e delle relative sottocategorie, tra cui rientra il codice 45.1 relativo al "Commercio di autoveicoli";
2. le **agenzie immobiliari** non sono un servizio essenziale e devono quindi sospendere le proprie attività.

Con riferimento agli esercenti che, dovendo sospendere l'attività commerciale, intendono convertirsi alla **consegna a domicilio**, è stato precisato che gli stessi non devono presentare una **nuova SCIA** o chiedere un'**autorizzazione specifica** in quanto sono sufficienti la SCIA già presentata prima dell'inizio dell'attività o, per i settori in cui è necessaria, l'autorizzazione già ottenuta a svolgere l'attività (ad esempio, un ristorante potrà consegnare le pietanze a domicilio, anche se prima non rendeva questo servizio).

Infine, in merito alle assemblee condominiali ed alle assemblee per il rinnovo di organi elettivi in scadenza delle associazioni, si è chiarito che le stesse sono vietate, a meno che non si svolgano con modalità a distanza, assicurando comunque il rispetto della normativa in materia di convocazioni e delibere. A tal riguardo, segnaliamo che, con riferimento alle **Assemblee nelle società**, è intervenuta la massima n. 187 del 11 Marzo 2020 del Consiglio Notarile di Milano (non ancora ufficialmente pubblicata), con la quale si è previsto che "**L'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione - ove consentito dallo statuto ai sensi dell'art. 2370, comma 4, c.c., o comunque ammesso dalla vigente disciplina - può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione**, ivi compreso il presidente, fermo restando che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio, unitamente alla o alle persone incaricate dal presidente per l'accertamento di coloro che intervengono di persona (sempre che tale incarico non venga affidato al segretario verbalizzante o al notaio)". Per quanto riguarda lo svolgimento delle assemblee nelle società, inoltre, il DL n. 18 del 17 marzo 2020 stabilisce **disposizioni emergenziali**, applicabili alle **assemblee convocate entro il 31 luglio 2020** ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza, per lo **svolgimento delle riunioni a distanza** e per l'**approvazione del bilancio** (art. 106).

D'altro canto, numerosissimi Enti Territoriali italiani hanno provveduto ad emettere Ordinanze e ad adottare altri Provvedimenti volti ad informare i cittadini e le imprese sui comportamenti da osservare e sulle ulteriori **misure adottate a livello locale**.

Di assoluto rilievo, a tal riguardo, sono le iniziative a sostegno delle imprese assunte a livello regionale. Per fare alcuni esempi, si riportano le seguenti: **la sospensione fino a sei mesi dei mutui** concessi dall'Amministrazione Regionale e la a traslazione di dodici mesi dei monitoraggi sugli adempimenti successivi alla conclusione degli investimenti cofinanziati dalla Regione (Regione Puglia); finanziamenti, tramite un bando del valore di 4,5 milioni di Euro, per l'**adozione di piani aziendali di smart work** (Regione Lombardia); istituzione di un **Fondo di garanzia** per i finanziamenti a sostegno del circolante del valore di 5,5 milioni di Euro e di un **Fondo rotativo per la concessione di prestiti rimborsabili** per il circolante

del valore di 1,7 milioni di Euro (Liguria); stanziamenti del valore di 38 milioni per l'attivazione della Cassa Integrazione in deroga (Emilia Romagna). Si suggerisce pertanto di verificare approfonditamente e monitorare costantemente se a livello locale siano stati attivati tali o diversi strumenti di sostegno.

Contatti

Alessandro Aloia

Partner | Head of Business Solution

aaioia@deloitte.it

Ferdinando Grimaldi

Associate

fegrimaldi@deloitte.it



Deloitte Legal

For any doubts on legal impact of COVID-19:

COVID-19 Task Force

e-mail: C19help@deloitte.it

website: [Coronavirus Legal Tips](#)

Ulteriori approfondimenti Deloitte

[Deloitte Insights](#)

[Deloitte 10 azioni che le imprese devono intraprendere per gestire un'epidemia](#)

[Deloitte Combating covid 19 with resilience](#)

Deloitte. Legal

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee ("DTTL"), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

Deloitte Legal joins the Legal practice of Deloitte Touche Tohmatsu Limited member firms or their affiliates that provide legal services. For legal and regulatory reasons, not all member firms provide legal services. In Italy the legal practice is named Deloitte Legal – Società tra Avvocati a Responsabilità Limitata a socio unico.

This document contains general information only, which may not necessarily be comprehensive, true, accurate or up-to-date. The content of this document must not be regarded as complete and by no means is it aimed at rendering any legal or professional advice or service. In this respect, we invite you to contact us for further enquiries before adopting any decision or action capable of affecting the finances or the business of any entity. Under no circumstance shall Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms or their related entities be held as liable for the damages suffered by third parties due to actions taken or omitted on the basis of this document, or due to inappropriate reliance however placed on it.